

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-754 del 18/02/2020
Oggetto	Demanio idrico terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del Rio Bertolona in Comune di Collecchio (PR) - richiedente Pizzarotti Michele - Pratica PR19T0039
Proposta	n. PDET-AMB-2020-776 del 17/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/10/2019 registrata al PG/2019/164055 del 24/10/2019 con cui il Sig Pizzarotti Michele, c.f. PZZMHL75P12G337Z residente in via Linati n. 18 nel Comune di Parma (PR) ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Rio Bertolona , Foglio 52 fronte map.li 1-6-139 e F 52. fronte map.li 16-120-137 di mq. 379 in Loc. Monticello nel Comune di Collecchio (PR), ad uso irriguo/produttivo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 347 del 30/10/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2019/175520 del 14/11/2019), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro in data 04/11/2019;
- il canone per l'anno 2019;
- il deposito cauzionale la somma pari a euro 265,30 in data 12/02/2020;
- i pagamenti pregressi dovuti come da nota PG/2020/22842 del 12/02/2020

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Pizzarotti Michele c.f. PZZMHL75P12G337Z la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Berolona all'interno di due laghetti in proprietà privata, di mq 379 sita in località Monticello, in Comune di Collecchio (PR), catastalmente identificata al fg. n.52, fronte mapp.li n. 1-6-139 e fg. n.52 fronte mapp.li 16-120-137, per uso irriguo/produttivo, **codice pratica PR19T0039**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/02/2020 (PG/2020/22842 del 12/02/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per **l'anno 2020** in € **265,56**, ricordando che l'importo dovrà essere pagato **entro il 31/03/2020**;

- 5 . di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
- 6 . di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€ 265,30**;
- 7 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 10 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 11 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 13 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Pizzarotti Michele c.f. PZZMHL75P12G337Z (cod. pratica **PR19T0039**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Bertolona, individuata al foglio 52 fronte dei mappali 1-6-139 e Fg 52 fronte mappali 16-120-137 in Fraz. Ozzano Taro/Loc. Monticello del Comune di Collecchio (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è inglobata all'interno di due laghetti in area privata pari a mq. 379, è destinata ad uso irriguo/produttivo

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il **31 marzo dell'anno di riferimento**, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 265,30 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PC/2019/57456 del 14/11/2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si riporta per iscritto come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

“Il sottoscritto Responsabile del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, in riferimento alla richiesta di regolarizzazione di due invasi esistenti con relativi sbarramenti sul Rio Bertolona in comune di Collecchio frazione di Ozzano Taro in loc. Monticello:

CONSIDERATO

che gli elaborati tecnici redatti ed allegati alla domanda, trattandosi di laghetti già esistenti, assumono carattere di progetto e di collaudo come previsto dalla DCR N. 3109 del 19/03/1990 risultando sufficientemente articolati per la formulazione di un giudizio;

DICHIARA

*Che per quanto di competenza dello Scrivente Servizio in materia idraulica, **NULLA OSTA** alla regolarizzazione dei due invasi esistenti con relativi sbarramenti sul Rio Bertolona in comune di Collecchio frazione di Ozzano Taro in loc. Monticello alle seguenti condizioni valide per ciascuno dei due laghi.*

- il proprietario, titolare dell'autorizzazione, è obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte ed in particolare ad assicurare l'efficienza degli scarichi e dell'impermeabilizzazione di fondo;*
- questo Servizio ha la facoltà d'ispezionare in qualsiasi momento l'opera in questione e d'imporre tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per assicurare la pubblica incolumità;*
- VIGILANZA: il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche non siano modificate con deterioramenti che possano creare pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici e/o calamitosi particolarmente disastrosi.*

Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il

suddetto titolare dovrà immediatamente avvertire questo Servizio sia telefonicamente sia mediante sistemi informatici e/o postali. In caso di gravi lesioni allo sbarramento si deve immediatamente procedere allo svuotamento dell'invaso.

Il personale tecnico di questo Servizio potrà, in ogni momento, avere libero accesso alle opere autorizzate e potrà imporre, anche verbalmente, al titolare dell'autorizzazione, quanto ricorrono casi di grave pericolo per la pubblica incolumità, la realizzazione di opere atte a scongiurare pericoli per le persone e per le cose.

In caso di collasso parziale o totale del terrapieno costituente sbarramento, il titolare dell'autorizzazione deve immediatamente avvertire telefonicamente la Stazione dei Carabinieri più vicina, il Sindaco del Comune su cui insiste l'invaso, i Vigili del Fuoco della caserma più vicina e questo Servizio.

L'elenco dei numeri di telefono di rilevante interesse deve quindi essere predisposto all'atto della messa in esercizio dell'invaso.

- MANUTENZIONE: Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche dell'invaso.

Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato ad effettuare i lavori di manutenzione, ed in particolare: la pulizia del terrapieno con taglio degli arbusti, cespugli e piante che lo infestino, il ripristino dei tratti che abbiano subito ruscellamenti o piccoli smottamenti, la pulizia ed il ripristino delle opere di scarico che in ogni momento devono smaltire la portata di progetto, nonché il ripristino dell'impermeabilizzazione di fondo. Per effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, come il ripristino di gravi lesioni o di abbassamenti del terrapieno, lo svaso dei laghi conseguente l'interrimento, la sostituzione dell'impermeabilizzazione, occorre, ottenere l'autorizzazione

preventiva da questo Servizio presentando il progetto esecutivo delle opere che si intendono effettuare.

- VERIFICHE PERIODICHE: il titolare dell'autorizzazione e' obbligato ogni 5 anni a presentare una relazione di idoneità statica dell'opera a firma di un tecnico abilitato.

- MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA': il gestore si farà carico di ogni misura di salvaguardia della pubblica incolumità adottando specifici mezzi di segnalazione (es. cartelli monitori e recinzione dell'invaso).

- NORME E CONDIZIONI SPECIALI (circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.1125 del 28.08.1986)

Dovranno essere eseguite le analisi di laboratorio sulle terre costituenti il terrapieno al fine di verificare le caratteristiche geomeccaniche e geotecniche previste nella relazione di progetto.

L'impianto dovrà disporre di un sistema di pompaggio in grado di garantire la svuotamento immediato del lago senza arrecare rischi alle aree limitrofe. In alternativa dovrà essere indicata la reperibilità delle pompe adatte allo scopo da utilizzare per lo svuotamento dell'emergenza.

- RICHIAMI LEGGI REGOLAMENTI: L'intestatario dell'autorizzazione è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso.

L'intestatario dell'autorizzazione è responsabile direttamente dell'inosservanza o la violazione di qualsiasi legge o regolamento durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso. L'intestatario dell'autorizzazione è tenuto alla piena ed esatta osservanza, oltre che delle condizioni del presente atto, di tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione del

Consiglio Regionale N.3109 del 19.03.1990, del D.P.R. 01.11.1959 N.1363, nel T.U di

Leggi 11.12.1933 N.1775 (Acque ed Impianti Elettrici), nel T.U di Leggi 25.07.1904 N.523

(Polizia Idraulica), nel D.M. 24.04.1982 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento" nella Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 04.11.1987

N.352

- CHIUSURA D'ESERCIZIO ED ABBANDONO DELL'INVASO: Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare immediatamente a questo Servizio, mediante PEC, la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso. In caso di chiusura temporanea il titolare dell'autorizzazione dovrà, comunque, ottemperare alla vigilanza, manutenzione, verifiche e attuazione delle misure di salvaguardia sopra descritte.

In caso di chiusura definitiva dovrà, oltre che procedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso, ottenere l'autorizzazione all'abbandono dello sbarramento e relativo bacino da parte di questo Servizio , presentando un progetto di sistemazione definitiva dei luoghi compromessi dalle opere eseguite. Per l'effettuazione dei suddetti lavori dovrà sottostare a quanto richiamato nel precedente capoverso.

Dovrà inoltre sottostare agli ordini di questo Servizio in merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità.

Soltanto dopo che questo Servizio, a lavori di sistemazione ultimati, avrà certificato che lo sbarramento e relativo bacino sono da considerarsi annullati, l'intestatario dell'autorizzazione potrà considerarsi libero dagli impegni derivanti dal presente atto e dalle leggi e regolamenti richiamati.

Il presente nullaosta viene rilasciata del rispetto dei diritti di terzi , nonché nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia urbanistica, ambientale ed idrogeologica."

Il sottoscritto Pizzarotti Michele

c.f. P|Z|Z|M|H|L|7|5|P|1|2|G|3|3|7|Z|

presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il concessionario

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.